



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1974/13
depositato il 18/12/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROV.50/2008 PROT.9369 I.C.I. 2008
contro: COMUNE DI LEPORANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I NR.150 74100 TARANTO TA



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1974/13

UDIENZA DEL

11/08/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

1798

PRONUNCIATA IL:

11 GIU.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 GIU.2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO

(Dr. Giuseppe Mollo)

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in atto, [REDACTED] adiva questa C.T.P. ed impugnava l'avviso di accertamento i.c.i. 2008 notificato dal comune di Leporano eccependone la nullità per ingiustificato disconoscimento della detrazione di legge, denegata per presunta mancata convivenza di familiari nella stessa residenza.

Costitutosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il collegio ritiene che la norma invocata dal comune per denegare l'agevolazione in questione vada interpretata nel senso che l'agevolazione viene meno in presenza di residenze diverse, ma che siano entrambe di proprietà, mentre nulla cambia quando la residenza, della cui detrazione si tratta, sia di proprietà unica e costituisca quella normale del nucleo familiare, ove pure uno dei suoi componenti sia costretto per comprensibilissimi, giustificatissimi e contingenti motivi di lavoro a trasferirsi momentaneamente altrove, ma in alloggio preso in affitto e non di proprietà.

Diversamente, vi sarebbe disparità di trattamento per fatto indipendentemente dalla volontà e senza che ricorra una capacità impositiva maggiore, ma, semmai, peggiorativa, considerati i costi del momentaneo trasferimento di uno dei componenti il nucleo familiare in alloggio in affitto, ad esempio per motivi di lavoro o di studio.

D'altra parte, nella fattispecie, il presunto fatto della non convivenza, ai fini del disconoscimento della detrazione, è stato soltanto addotto, ma non dimostrato.

Appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.

Taranto, 11.6.2015

Il Presidente est.

